



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCURSUALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice
- Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

visto il ricorso depositato in data 11.7.2023 e successive integrazioni, con cui
rappresentato e difeso dall'avv. _____ con l'ausilio
del Professionista dell'OCC _____ ha chiesto l'apertura della procedura di
liquidazione controllata;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, essendo il ricorrente
residente

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza
e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art.
268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e
quelle del ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica
delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi

l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo familiare risulta composto da ricorrente, dalla moglie (portatrice di reddito proprio da lavoro dipendente e, dunque, in grado di concorrere alle spese per il mantenimento del nucleo familiare) e dai due figli minori, che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 2.500,00 e che lo stesso ha allegato spese mensili di sostentamento per complessivi € 2.275,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.872,15 (tenuto conto di un nucleo composto da quattro persone di cui due minorenni), che ad ogni modo le spese documentate risultano superiori ma solo in parte giustificate non potendosi attribuire rilevanza agli accordi di separazione personale quanto al mantenimento dei figli e del coniuge essendosi il nucleo familiare riunito ed essendo la moglie convivente percettrice di reddito da lavoro dipendente e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 2.000,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio; al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo familiare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.900,00 per dodici mensilità e apprensione integrale da parte della procedura dei ratei di tredicesima e quattordicesima.

rilevato, infine, che non sussistono allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili o immobili da liquidare, e che, non avendo il debitore rappresentato la propria disponibilità ad una maggiore durata della procedura, alla stessa debba necessariamente fissarsi la durata di 3 anni, allorquando il Tribunale sarà chiamato a valutare tutti gli elementi acquisiti nella fase istruttoria appena conclusa e il contegno del debitore nel corso della procedura al fine dell'eventuale concessione del beneficio dell'esdebitazione;

visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura,

3. **fissa** in anni 3 la durata della procedura;
4. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
5. **ordina** il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
6. **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. **fissa** ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.900,00 netti mensili per dodici mensilità, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione.
- 10 **invita** il debitore ad inoltrare mensilmente al liquidatore le buste paga e trimestralmente l'estratto di conto corrente personale (che potrà essere utilizzato esclusivamente per l'accredito dello stipendio) al fine di verificare l'eventuale sopravvenienza di ulteriori poste attive che dovranno essere apprese dalla procedura;
11. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, il 30/01/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente